

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. _____ DEL 05/10/2020

OGGETTO: Schema di convenzione per l'utilizzo da parte del comune di Montereale di un dipendente del comune di Pizzoli ai sensi dell' art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004.

L'anno 2020 il giorno _____ del mese di Ottobre in rappresentanza del comune di Montereale (AQ): Giorgi Massimiliano, e
in rappresentanza del Comune di Pizzoli (AQ): Dott. Ing. Giovannino Anastasio;

PREMESSO:

- Che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che *"i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- Che il Comune di Montereale ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, sig.ra Lalli Anna Maria, Collaboratore Professionale B1, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Pizzoli, per un tempo di lavoro pari a 8 (otto) ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro.
- Che il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi.
- Che ritiene pertanto di provvedere alla sottoscrizione di idoneo accordo che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

VISTA la nota Prot. 9564 del 02/10/2020 (ns. prot. 9533 del 05/10/2020) con cui il Segretario Comunale di Pizzoli (AQ) ha autorizzato l'utilizzo del predetto dipendente sig.ra Lalli Anna Maria ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Montereale n. _____ del 05/10/2020;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il comune di Pizzoli autorizza il dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Lalli Anna Maria, Collaboratore Professionale categoria B posizione economica B1, con decorrenza **dal 07/10/2020 al 31.12.2020**, ad effettuare ulteriori prestazioni lavorative presso il comune di Montereale ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 per 8 ore settimanali (otto) oltre l'orario ordinario di lavoro.

Art. 3

Il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Pizzoli e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di questo ultimo.

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dall'art. 3 del D.Lgs n. 66/2003 e ss.mm.ii. .

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito

Le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruiti dai lavoratori nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane previsto dal CCNL tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti.

Il Servizio sarà prestato in presenza nei giorni di lunedì e mercoledì (ore 15,00 – 19,00) ed in assenza del Responsabile dell'Area sarà garantita la presenza in ufficio per l'attività di sportello per due volte a settimana, in orario antimeridiano.

Art.4

Per il servizio prestato a favore del comune di Montereale, al dipendente spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la categoria di appartenenza.

Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore.

Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte (irap) per l'attività

lavorativa resa dal lavoratore, saranno corrisposti e versati al lavoratore direttamente dal comune di Montereale

Art.5

Il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi organi. La cessazione dell'accordo potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'organo competente. In questo caso la cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale recesso.

Art.6

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI MONTEREALE
Massimiliano Giorgi

PER IL COMUNE DI PIZZOLI
Dott. Ing. Giovannino Anastasio